

## STATUTO

### “ASD PARCO BIKE”

Art. 1 – *Denominazione e sede.*

Art. 2 – *Autonomia associativa.*

Art. 3 – *Scopi dell’Associazione.*

Art. 4 - *Le attività dell’Associazione.*

Art. 5 – *I Soci dell’Associazione.*

Art. 6 – *Cessazione del vincolo associativo.*

Art. 7 – *Soci: diritti e doveri.*

Art. 8 - *Organi Sociali.*

Art. 9 – *Incompatibilità.*

Art. 10 - *Assemblea Generale dei Soci: definizione.*

Art. 11 - *Assemblea dei Soci: composizione e convocazione.*

Art. 12 – *Assemblea Generale dei Soci: competenze.*

Art. 13 - *Assemblea Generale dei Soci: delibere e votazioni.*

Art. 14 - *Consiglio Direttivo: composizione.*

Art. 15 - *Consiglio Direttivo: convocazione.*

Art. 16 - *Consiglio Direttivo: competenze.*

Art. 17 – *Presidente.*

Art. 18 - *Il Vice presidente.*

Art.19 - *Il Segretario.*

Art. 20 – *Entrate.*

Art. 21 – *Durata del periodo di contribuzione.*

Art. 22 – *Divieto di distribuzione degli utili.*

Art. 23 – *Anno Sociale.*

Art. 24 - *Scioglimento dell’Associazione.*

Art. 25 – *Norma finale di rinvio.*

Art. 1 – *Denominazione e sede.* E' costituita l'Associazione avente la seguente denominazione: "Parco bike" con sede legale e operativa in Altofonte, via Vittorio Emanuele n. 45 .

Art. 2 – *Autonomia associativa.* L'Associazione è di volontariato, ai sensi della legge 266 dell'11.08.1991, è libera, ha fini culturali, educativi e sportivi, è apartitica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo, può istituire Sedi Periferiche in altre località. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, ad altre associazioni, enti o istituzioni quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del codice civile e delle leggi che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato.

Art. 3 – *Scopi dell'Associazione.* L'Associazione ha come scopo lo sviluppo e il coordinamento della disciplina, sportiva e non, del ciclismo e di tutte le attività culturali, formative e ricreative ad essa correlate collaborando con enti e istituzioni, nell'ambito pubblico e nell'ambito privato, sia per la difesa e la conservazione del territorio che per svolgere attività educativa a tutela del patrimonio ambientale e culturale. L'Associazione persegue inoltre altri scopi particolari ma essenziali quali:

1. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
2. allargare e completare gli orizzonti didattici di educatori ed operatori sociali e culturali affinché sappiano trasmettere l'amore per l'ambiente e per lo sport come un bene per la persona ed un valore sociale;
3. promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altri enti;
4. compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni e raccogliere dati e notizie che possano interessare l'attività dell'Associazione;
5. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Art. 4 - *Le attività dell'Associazione.* L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare a titolo esemplificativo:

- Perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali attraverso la gestione dell'attività sportiva, ricreativa ed aggregativa;
- Partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di mountain bike di natura dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- Promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche delibere, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed aree di verde pubblico o attrezzato;
- collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive, allestire e gestire bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento.

Art. 5 – *I Soci dell'Associazione*. Possono essere Soci tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci Ordinari sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito con la loro opera alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione e hanno carattere permanente. I Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi all'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono inoltre far parte dell'Associazione altre Associazioni con scopi analoghi o complementari. La quota associativa è disposta per anno solare, ed è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento non cedibile né trasmissibile.

Art. 6 – *Cessazione del vincolo associativo*. La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all' art. 5;
- mancato pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi straordinari;
- morte del Socio persona fisica o estinzione del Socio persona giuridica, associazione o società;
- l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di Soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il Socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. La radiazione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio.

Art. 7 – *Soci: diritti e doveri*. Tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi all'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 - *Organi Sociali*. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice presidente;
- il Segretario-Tesoriere.

Art. 9 – *Incompatibilità*. Le cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di Partito o di Movimento Politico. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell'Associazione. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dall'Associazione.

Art. 10 - *Assemblea Generale dei Soci: definizione*. L'Assemblea Generale dei Soci è il momento fondamentale di confronto, è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione ed è quindi sovrana, assicurando la corretta gestione dell'Associazione stessa. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun Socio maggiorenne, munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare non più di un altro Socio.

Art. 11 - *Assemblea dei Soci: composizione e convocazione*. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione; la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea, così validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, i quali sono vincolati alle decisioni assunte. La convocazione di tutti i Soci è fatta a mezzo lettera, telefax, e mail o altro mezzo idoneo, inclusi gli organi istituzionali di comunicazione dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data.

Art. 12 – *Assemblea Generale dei Soci: competenze*. All'Assemblea Generale partecipano tutti i Soci, i quali, se iscritti da almeno tre mesi all'Associazione, hanno diritto al voto.

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- decidere su altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- delibera su altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci.

Art. 13 - *Assemblea Generale dei Soci: delibere e votazioni*. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione all'Associazione. All'apertura di ogni seduta il Presidente incarica il Segretario di redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari. Alle votazioni si procede per alzata di mano, a meno che due terzi dei Soci aventi diritto al voto chieda la votazione a scrutinio segreto. I Soci riuniti in Assemblea possono proporre di modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi e lo spirito dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria dei Soci nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.

Art. 14 - *Consiglio Direttivo: composizione.* Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assorta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 15 - *Consiglio Direttivo: convocazione.* Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Art. 16 - *Consiglio Direttivo: competenze.* Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo:

- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme;
- conferisce e revoca procure;
- promuove iniziative ritenute idonee al conseguimento dei fini sociali.

Art. 17 – *Presidente.* Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Art. 18 - *Il Vice presidente.* Il Vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.19 - *Il Segretario.* Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.

Art. 20 – *Entrate.* Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- tasse di iscrizione e quote annuali di Associazione;
- proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi;
- contributi annui ordinari;

- eventuali contributi straordinari;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Art. 21 – *Durata del periodo di contribuzione*. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 22 – *Divieto di distribuzione degli utili*. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 – *Anno Sociale*. L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - *Scioglimento dell'Associazione*. L'Associazione può esser sciolta con decisione dell'Assemblea Straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti legalmente espressi. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicata la destinazione del patrimonio dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 – *Norma finale di rinvio*. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.